DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA

Art. 10

Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione

All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.». All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».

Versione in vigore dal 28 marzo 2026, non più in vigore dal 23 maggio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Estremi	Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Capo	I — Misure urgenti in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-ed-economica/art-10-modifiche-in-materia-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

riscossione-coattiva-e-di-riconsegna/versione/0